

## **SPECIALE FINANZIARIA PER IL 2005**

### **Invio telematico delle dichiarazioni d'intento**

La Finanziaria 2005, prevede che i soggetti che cedono beni o prestano servizi agli esportatori abituali, senza applicazione di IVA sulla base delle dichiarazioni d'intento ricevute, **devono comunicare** all'Agenzia delle entrate, **esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro il giorno 16 del mese successivo**, i dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute. Va rilevato che il nuovo adempimento non fa venir meno gli altri obblighi posti a carico dei fornitori degli esportatori abituali, vale a dire:

- la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'annotazione delle stesse entro 15 giorni dal ricevimento in un apposito registro ovvero nel registro delle fatture emesse/corrispettivi;
- indicazione nella fattura emessa del numero e della data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Nell'ipotesi in cui il fornitore dell'esportatore abituale **ometta di comunicare** telepaticamente i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute **nei termini previsti**, ovvero invii, **dati incompleti o inesatti**, risultano applicabili i seguenti rimedi sanzionatori:

1. **sanzione amministrativa** dal 100% al 200% dell'imposta non applicata all'operazione. Tale sanzione, introdotta attraverso l'aggiunta del comma 4-bis all'art. 7, D.Lgs. n. 471/97, è collegata al mancato rispetto dell'adempimento formale della comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche se in sostanza non c'è stata alcuna evasione fiscale, in quanto in capo all'esportatore abituale sussistono le condizioni per l'utilizzo del plafond;
2. **responsabilità solidale con l'esportatore abituale** per l'imposta evasa, nel caso di **dichiarazione d'intento infedele**. La previsione della responsabilità solidale da parte del fornitore è stata introdotta in quanto quest'ultimo, a seguito della mancata/irregolare comunicazione, si è reso indirettamente "complice" dell'attività fraudolenta del proprio cliente.

Le disposizioni contenute nella Finanziaria per il 2005, sono applicabili a partire dall'1.1.2005 e pertanto il primo adempimento dovrà essere effettuato entro il 16.02.2005 per comunicare telepaticamente i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute a gennaio. Va comunque segnalato il principio contenuto nell'art. 3, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che prevede un rinvio di 60 giorni per l'entrata in vigore di disposizioni che prevedono nuovi adempimenti a carico del contribuente.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

E' stata ulteriormente prorogata al **30.06.2005** la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni, posseduti non in regime di impresa. La rivalutazione interessa le partecipazioni e i terreni **posseduti alla data dell'01.07.2003**.

### **Sanatoria ritardata redazione della perizia**

E' considerata valida la rivalutazione del terreno/partecipazione il cui versamento dell'imposta sostitutiva è stato effettuato entro il 30.09.2004 **anche in assenza a tale data della perizia giurata**. A tal fine è necessario che la stessa sia **redatta e giurata entro il 31.03.2005**.

### **Nuovi soggetti abilitati alla redazione della perizia**

Tra i soggetti abilitati alla redazione/giuramento della perizia di stima (ad esempio, ragionieri e dottori commercialisti, ecc.) sono ora ricompresi anche i **periti iscritti alla CCIAA**.

### **Le novità degli studi di settore dal 2004**

Le novità contenute nella Finanziaria 2005 che interessano gli studi di settore riguardano i seguenti aspetti:

- la programmazione e l'obbligo di revisione degli studi di settore;
- le nuove regole con cui viene disciplinato l'accertamento da studi di settore in relazione al regime contabile adottato;
- le nuove modalità di adeguamento ai ricavi/compensi presunti.

L'intervento normativo, per espressa disposizione ha effetto dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2004**.

### **Accertamento con gli studi di settore**

Dal 2004, l'accertamento in base agli studi avviene con le seguenti regole:

- **le imprese in contabilità semplificata**, come in passato, sono accertabili in ciascuna annualità in cui vi è uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e ricavi/compensi presunti;
- **le imprese in contabilità ordinaria per opzione**, come in passato, sono accertabili con la citata regola dei "2 anni su 3". L'accertamento automatico è pertanto possibile solo se il contribuente è non congruo per due anni, anche non consecutivi, nell'arco di un triennio. L'accertamento da studi è altresì possibile se viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità. La predetta disciplina si applica anche **ai lavoratori autonomi**, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- **le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, a partire dal 2004**, sono accertabili con le medesime regole delle imprese in contabilità ordinaria per opzione e cioè qualora si verifichi uno scostamento dai ricavi di GERICO con la regola dei "2 anni su 3". Anche nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria per obbligo è sempre possibile l'accertamento in presenza di contabilità inattendibile.

E' infine prevista una norma obbligatoria per l'Ufficio di attivare, prima di effettuare la verifica, la procedura di accertamento con adesione.

### **Nuova fattispecie di accertamento automatico**

Viene infine introdotta una nuova ipotesi che legittima l'accertamento, **per ciascun periodo d'imposta**, nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione. L'ipotesi riguarda la presenza di **significative situazioni di incoerenza** rispetto agli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, **da individuare con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

### **Ulteriore attività di accertamento**

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005, sono **aumentate le possibilità** per l'Ufficio di effettuare ulteriori accertamenti.

E' infatti previsto che:

- possano essere effettuati ulteriori accertamenti anche sulla medesima categoria reddituale (reddito d'impresa o di lavoro autonomo) già oggetto di rettifica. In precedenza l'accertamento poteva essere compiuto solo sulle altre categorie reddituali;
- l'intervenuta definizione con la procedura di accertamento con adesione può consentire all'Ufficio l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento anche in assenza di sopravvenuti elementi e senza considerare la soglia minima di accertabilità prevista dal D.Lgs. n. 218/97 (maggiore reddito da accertare superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a € 77.468,53).

Le **nuove regole "a regime"** (sia nel primo anno di applicazione o revisione che negli anni successivi) per l'adeguamento possono essere così riassunte:

- **IRPEF / IRES** i maggiori ricavi/compensi vanno indicati in dichiarazione dei redditi nel rigo appositamente previsto.

- **IRAP** l'adeguamento ha sempre effetto **anche ai fini IRAP**. L'IVA dovuta a seguito dell'adeguamento va versata, senza sanzioni e interessi, **entro il termine previsto per il saldo delle imposte**

- **I.V.A. sui redditi** (20.06 i 20.07 con maggiorazione). La maggiore IVA dovuta per l'adeguamento non comporta la riliquidazione della dichiarazione annuale. E' richiesta soltanto l'indicazione dei dati relativi all'adeguamento nel quadro VA della dichiarazione IVA. Per i contribuenti soggetti a studi già in vigore o già revisionati negli anni precedenti (**studi "vecchi"**) è prevista una **maggiorazione degli importi da versare** a titolo di adeguamento. Tale maggiorazione è pari al 3% della **differenza tra i ricavi/compensi presunti e quelli contabilizzati**. La maggiorazione **va versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi**.

### La pianificazione fiscale concordata

Con la Finanziaria 2005 trova attuazione l'istituto del concordato triennale preventivo previsto dalla Riforma fiscale e ora denominato pianificazione fiscale concordata. L'istituto vede la luce dopo l'applicazione sperimentale per gli anni 2003-2004 del concordato preventivo biennale. A fronte della pianificazione per un triennio del reddito caratteristico dell'impresa e del lavoratore autonomo, sulla base di una proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria, i vantaggi sono costituiti dalla protezione da eventuali accertamenti e dal risparmio fiscale e contributivo sul reddito dichiarato eccedente quello pianificato.

#### Soggetti interessati e tempi di attuazione

L'istituto della pianificazione fiscale concordata è riservata ai:

- titolari di reddito d'impresa
- esercenti arti e professioni

Cui di applicano gli studi di settore **per il 2003** e consiste nella determinazione preventiva per un triennio della **base imponibile caratteristica** dell'attività esercitata. L'adesione alla pianificazione avviene sulla base di **una proposta individuale inviata dall'Agenzia delle Entrate** a ciascun contribuente (imprese - lavoratori autonomi)

La decorrenza dall'anno 2005, ossia per il triennio 2005-2007, è teorica in quanto sarà un Decreto ministeriale ad individuare le categorie di contribuenti a cui si renderà applicabile progressivamente la PFC.

#### Cause di esclusione dalla pianificazione

Non possono accedere alla PFC, gli imprenditori e i lavoratori autonomi;

- per i quali si è verificata una **causa di inapplicabilità o di esclusione** dagli studi di settore per il 2003;
- che svolgono dall'1.1.2004 **un'attività diversa** da quella esercitata nel biennio 2002-2003;
- che **non erano in attività** in almeno uno dei periodi 2002, 2003 o 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 2002 e/o 2003;
- che hanno omesso la dichiarazione IVA per il 2002 e/o 2003;
- che hanno omesso di comunicare i dati per gli studi di settore il 2003, ossia coloro che non hanno compilato il modello per gli studi di settore pur essendovi tenuti.

La **mancata applicazione degli studi di settore nel 2003**, qualunque sia la causa (non approvazione dello studio per la specifica categoria, esistenza di una causa di esclusione o di inapplicabilità), impedisce dunque l'accesso alla PFC.

## Adesione alla pianificazione

### Contenuto della proposta

La proposta di pianificazione fiscale è **individuale** ed è formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di elaborazioni dell'Anagrafe tributaria che tengono conto delle seguenti variabili:

- **risultanze dell'applicazione degli studi di settore;**
- dati relativi all'economia nazionale per distinti settori di attività;
- coerenza dei componenti negativi di reddito;
- ogni altra informazione disponibile sul contribuente (ad esempio esito di accertamenti, controlli e verifiche, ecc.).

Con tale proposta viene definita per **un triennio**

### La base imponibile caratteristica dell'attività svolta

La definizione ha per oggetto il **reddito** e, in particolare, **il reddito caratteristico**. Sono dunque esclusi dalla pianificazione gli eventuali componenti straordinari che possono incidere sul reddito.

### Procedimento di adesione alla pfc

L'**adesione alla pianificazione fiscale** si perfeziona con l'**accettazione degli importi proposti** dall'Agenzia **entro il termine di 60 giorni** dal ricevimento. Le modalità con cui il contribuente comunica l'accettazione della pianificazione saranno stabilite da un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della piena efficacia della PFC, oltre all'individuazione di un reddito caratteristico minimo, è previsto un vincolo di ricavi/compensi minimi. L'efficacia della PFC è **subordinata anche alla congruità** dei ricavi/compensi agli studi di settore. Il contribuente, sempre **nel termine di 60 giorni**, può **definire la proposta ricevuta in contraddittorio** con l'Ufficio. Il contraddittorio è ammesso soltanto nel caso in cui sia possibile documentare l'**infondatezza della proposta** causata da:

- significative variazioni degli elementi strutturali rispetto a quelli **su cui si fonda** la proposta;
- dati ed elementi **presi a base** per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente all'atto dell'adesione.

Si evidenzia quindi che durante la fase di contraddittorio **non potrà essere contestato il risultato della proposta**, ma soltanto gli elementi che vengono considerati per la formulazione della stessa. Infine il contribuente **può non accettare la proposta**, anche se riformulata a seguito del contraddittorio.

### Effetti della pianificazione

Una volta che il contribuente ha aderito alla PFC egli è vincolato per triennio alla dichiarazione:

- di un importo minimo di ricavi/compensi determinato secondo le risultanze degli studi di settore;
- del reddito caratteristico risultante dalla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate o risultante dal contraddittorio.

A fronte di tale vincolo sono previsti benefici che riguardano:

- la determinazione agevolata delle imposte (IRPEF o IRES) e dei contribuenti previdenziali;
- una sostanziale protezione dall'attività di accertamento.

### Determinazione agevolata delle imposte e dei contributi

Per quanto attiene alla tassazione agevolata è prevista, **sulla parte di reddito che eccede quello pianificato**, una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote IRPEF e IRES. La riduzione **non si applica sull'aliquota del primo scaglione IRPEF** pari al 23%. In pratica,

per i contribuenti soggetti IRPEF, il beneficio si ottiene solo per redditi superiori a € 26.000 in quanto per l'aliquota del 23% non è prevista alcuna riduzione. **Ai fini contributivi** è prevista la totale esclusione da contribuzione sul reddito eccedente quello pianificato. Sono comunque dovuti i contributi sul minimale reddituale. Per i professionisti iscritti a Casse di previdenza autonome (ingegneri, avvocati, ecc.) l'esenzione contributiva non è automatica, ma è rimessa alle deliberazioni delle singole Casse.

## Effetti sull'accertamento

### Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, l'adesione alla PFC comporta l'inibizione di tutti i poteri di accertamento spettanti agli Uffici. Non risulta possibile pertanto l'accertamento analitico, l'accertamento analitico-induttivo e l'accertamento induttivo. La protezione riguarda anche i c.d. accertamenti bancari. La copertura dell'attività di accertamento non si estende comunque:

- alle altre categorie reddituali non interessate dalla pianificazione;
- ai componenti straordinari di reddito.

### IVA

Ai fini IVA la copertura dall'attività di accertamento riguarda:

- gli accertamenti analitico-induttivi;
- gli accertamenti induttivi;

Non è prevista ai fini IVA la copertura dagli accertamenti analitici.

## All'accertamento

I vantaggi nella determinazione agevolata delle imposte e nella protezione dall'accertamento **vengono meno** qualora:

1. il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito;
2. non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali prescritti in materia di IVA;
3. siano constatate alcune condotte penalmente rilevanti;
4. a seguito di controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi diversi da quelli comunicati dal contribuente e che sono stati presi a base per la formulazione della proposta.

Resta comunque salva, nelle prime due ipotesi, la preclusione nei confronti **degli accertamenti induttivi**.

## Mancato rispetto della pianificazione

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il lavoratore autonomo non riesca a rispettare il patto stipulato con il fisco, ossia nel caso in cui **per ciascuna annualità** di validità della PFC:

- non consegua **il reddito minimo caratteristico** definito con la pianificazione;
- non consegna **il ricavo/compensi congrui** rispetto agli studi di settore;

dovrà comunicare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. L'Ufficio procederà **ad accertamento parziale** ai fini delle **imposte sui redditi** per la differenza tra il reddito pianificato e quello dichiarato e per l'**IVA** in relazione al volume d'affari che corrisponde ai maggiori ricavi/compensi pianificati. Nelle sole ipotesi di **accadimenti straordinari e imprevedibili** trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione nel quale il contribuente potrà giustificare le ragioni che non hanno consentito il rispetto della pianificazione. Nell'ipotesi di **non congruità** dei ricavi/compensi agli studi di settore sarà in ogni caso **possibile l'adeguamento in dichiarazione**. In presenza di un reddito superiore a quello pianificato, per effetto dell'adeguamento dei ricavi/compensi a quelli previsti dallo studio di settore, l'incremento di reddito conseguente sarà soggetto a tassazione con le aliquote ridotte in quanto si tratta di reddito eccedente quello pianificato.

## Obblighi contabili

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili **non vi è alcuna agevolazione** per il contribuente; pertanto egli dovrà:

- rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale nei casi previsti;
- tenere le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi in quanto ciò è necessario per la determinazione del reddito effettivo;
- assolvere tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti ai fini IVA.

## Modifiche IRAP

La base imponibile IRAP viene modificata:

- rendendo deducibile il costo del lavoro connesso agli addetti alla ricerca e sviluppo;
- modificando l'ulteriore deduzione prevista a favore delle PMI;
- introducendo una deduzione correlata all'incremento della base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

### Costo connesso al personale addetto alla ricerca e sviluppo

La deducibilità a decorrere dal 2005, del costo del personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo è subordinata all'attestazione dell'effettiva dei costi da parte del presidente del collegio sindacale o in mancanza di un professionista contabile o del responsabile del CAF.

### Deduzione per PMI

E' innalzata, a decorrere dal 2005, l'ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi dell'IRAP il cui valore della produzione è compreso nei seguenti scaglioni.

Base imponibile IRAP (in €)	Deduzione
Non superiore a 180.759,91	€ 8.000
Superiore a 180.759,91 ma non a 180.839,91	€ 6.000
Superiore a 180.839,91 ma non a 180.919,91	€ 4.000
Superiore a 180.919,91 ma non a 180.999,91	€ 2.000

## Deduzione per incremento base occupazionale

Dalla base imponibile IRAP è possibile dedurre il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediante occupato nel 2004**. La deduzione spetta **fino al € 20.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale. Rilevano a tal fine gli incrementi nei tre periodi d'imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007). La media dell'incremento occupazionale di tali periodi costituisce l'incremento massimo anche dei periodi successivi. Nel caso di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi derivanti dallo svolgimento di attività che "assorbono" imprese giuridicamente preesistenti.

La nuova deduzione in esame è applicabile a partire dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea.

## Riforma tassazione IRPEF

Le modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF in sintesi riguardano:

- la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
- la sostituzione delle detrazioni per carichi in famiglia con deduzioni;
- l'abrogazione delle "Altre detrazioni d'imposta";
- la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche per i redditi 2005.

### Scaglioni e aliquote

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote IRPEF applicabili dal 2005 sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTE
Fino a € 26.000	23%
Oltre € 26.000 fino a € 35.500	33%
Oltre € 33.500	39%
E' inoltre previsto un "contributo di solidarietà" del 4% sulla parte di reddito eccedente € 100.000.	

### Nuove deduzioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia esistenti, fino al 31.12.2004 sono sostituite con **deduzioni per carichi di famiglia**.

TIPOLOGIA DEDUZIONE	AMMONTARE
<b>Coniuge</b> non legalmente ed effettivamente separato	<b>€ 3.200</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figli</b></li> <li>- <b>Altri familiari</b> ex art. 433, C.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.</li> </ul>	<p><b>€ 2.900</b> aumentata a:</p> <p><b>€ 3.450</b> con ciascun figlio di <b>età inferiore a 3 anni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>€ 3.200</b> per il <b>primo figlio</b> se <b>l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli</b></li> <li>- <b>€ 3.700</b> per ciascun <b>figlio portatore di handicap</b></li> </ul>

E' introdotta inoltre una **nuova deduzione**, di **importo massimo pari a € 1.820,00**, per le c.d. "badanti", vale a dire per le spese **documentate** sostenute per gli **addetti all'assistenza personale** (propria o dei familiari di cui all'art. 433, C.c.) nei casi di non autosufficienza nel compito degli atti della vita quotidiana. Va sottolineato che gli importi delle deduzioni sopra evidenziati sono "teorici". Infatti gli importi **effettivamente spettanti** delle predette deduzioni per carichi di famiglia sono determinati applicando una formula simile a quella prevista per la no-tax area, ossia in proporzione al seguente rapporto:

<b>78.000 + deduzioni carichi famiglia "teoriche" + oneri deducibili – reddito complessivo</b>
<b>78.000</b>

## Detrazione I.V.A. autoveicoli

E' ulteriormente **prorogato fino al 31.12.2005** il regime di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli autoveicoli elettrici) dell'IVA relativa all'acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. C) dell'art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.).

### **Bonus autotrasportatori**

Innanzitutto è prevista, dall'1.1.2004 al 31.12.2004, la **riduzione dell'aliquota dell'accisa di € 33,21391 per mille litri** per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva **superiore a 3,5 t.** Per il rimborso delle somme spettanti, anche mediante compensazione, è necessario presentare entro il 30.06.2005 apposita dichiarazione alla competente Agenzia delle Dogane. I bonus in esame non rilevano ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.